

ISTITUTO COMPRENSIVO
“G. LEOPARDI”
COLLI AL METAURO (PU)

VADEMECUM PER LO SVOLGIMENTO DEGLI
ESAMI DI STATO A CONCLUSIONE DEL PRIMO
CICLO D'ISTRUZIONE

A.S. 2021/2022

Indice

1. Premessa
2. Indicazioni di ammissione non ammissione all'esame di licenza media
3. Il Giudizio di Idoneità
4. Prove scritte
 - 4.1. Prova scritta di italiano, indicazioni e criteri di valutazione
 - 4.1.1. Griglia per la correzione della prova scritta di italiano
 - 4.2. Prova scritta di matematica, indicazioni e criteri
 - 4.2.1. Griglia per la correzione della prova scritta di matematica
5. Griglia per redigere il giudizio sintetico delle prove scritte
6. Criteri essenziali per la conduzione del colloquio
7. Criteri di valutazione del colloquio
8. Griglia di valutazione del colloquio
9. Giudizio finale
 - 9.1. Attribuzione della lode/Eccellenze
 - 9.2. Indicazioni per i non licenziamenti
10. Indicazioni legislative concernenti l'esame di licenza media di alunni con disabilità
11. Griglia per redigere il giudizio globale finale
12. Certificazione competenze
13. MODELLO "certificazione competenze"

1. Premessa

Nel redigere il “vademecum per lo svolgimento degli esami di licenza media”, le funzioni strumentali Area 1 di concerto con il Dirigente Scolastico di questo Istituto hanno ritenuto opportuno mettere a disposizione dei docenti una serie di documenti e materiali che rendano più semplice ed agevole il corretto svolgimento degli esami di stato del primo ciclo d’istruzione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- *Legge 107/2015: Riforma del sistema nazionale di istruzione, comma 181, i)*
- *D.l.gs 13 aprile 2017, n. 62: valutazione e certificazione*
- *Decreto Miur 3 ottobre 2017, prot. n. 741: esami di stato primo ciclo*
- *Decreto Miur 3 ottobre 2017, prot. n. 742: Certificazione primo ciclo*
- *Nota Miur 10 ottobre 2017 prot. n. 1865: Valutazione, certificazione ed esami di stato primo ciclo*
- *Nota Miur 9 gennaio 2018, prot. 312: Trasmissione Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo d’istruzione*
- *Nota Miur 17 gennaio 2018, prot. 892: Documento di orientamento per la redazione della prova scritta di italiano nell’esame di stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione*
- *MIUR. AODGOSV. REGISTRO UFFICIALE(U).0007885.09-05-2018 CHIARIMENTI*
- *legge 8 ottobre 2010, n. 170, concernente “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*
- *il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 concernente “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;*
- *la legge 20 agosto 2019, n. 92, di “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”;*
- *il decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35, di adozione delle “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92”;*
- *DPR 263/2012: decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263*
- *Ordinanza ministeriale 64 del 14 marzo 2022 - Esami di Stato primo ciclo di istruzione a.s 2021-2022*

2. Indicazioni per non ammettere un alunno all’esame di stato

Ai fini dell’ammissione all’esame di licenza media è necessario che l’alunno/a abbia frequentato **almeno tre quarti dell’orario annuale**; l’articolo nr. 11 del Decreto Legislativo nr. 59 del 19/02/2004 recita infatti:

1. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.

Nel comma 10 dell’articolo 2 dello schema di regolamento concernente “coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n.169” troviamo la seguente integrazione:

2. [...] le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, in presenza dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;

3

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 e 9 bis. del DPR n. 249/1998;

c) aver partecipato entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. **In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF un voto di ammissione espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali.**

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10

D.lgs.62/2017, art.6, Comma 5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna /o

In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all'esame medesimo.

**CONDIZIONI PER LA NON AMMISSIONE
ALL'ESAME FINALE A CONCLUSIONE DEL CICLO DI STUDI**
(è sufficiente che una sola condizione sia soddisfatta)

FREQUENZA

L'alunno ha superato il monte ore di assenze consentite e non ha diritto ad una deroga (poiché non rientra tra i casi deliberati dal Collegio dei Docenti o perché le numerose assenze hanno pregiudicato la possibilità di valutarlo).

N.B. è necessario che il consiglio di classe abbia comunicato alla famiglia l'avvenuto superamento del monte ore di assenze consentito e abbia verbalizzato quanto è stato fatto per evitare tale situazione di "evasione".

Per quanto riguarda l'impossibilità di valutare un alunno a causa delle numerose assenze, è opportuno ricordare che, per procedere con una non ammissione, è necessario che tale circostanza sia stata oggetto di accertamento da parte del Consiglio di Classe e che vi sia traccia di ciò nel registro dei verbali della classe interessata.

Il Collegio dei Docenti si è espresso favorevolmente nei confronti di deroghe per: motivi di salute certificati e/o disagio socio-familiare.

**MANCATO
RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO**

Si può procedere alla non ammissione all'esame finale a conclusione del 1° ciclo di un alunno con carenze in una o più discipline qualora i membri del Consiglio di Classe ritengano che la non ammissione dell'alunno in questione rappresenti una possibilità di recupero per quest'ultimo.

- con **adeguata motivazione**, tenuto conto dei **criteri** definiti dal Collegio dei docenti.

CRITERI

L'alunno/a NON è in nessun caso ammesso all'Esame di stato qualora:

- la frequenza risulti inferiore ai $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale;
- si è incorso nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 e 9 bis. del DPR n. 249/1998;
- Qualora lo studente non abbia raggiunto i livelli minimi di apprendimento necessari a sostenere l'esame;
- si siano organizzati percorsi didattici personalizzati e/o specifiche strategie per il miglioramento del processo e dei livelli di apprendimento, oltre ad interventi di recupero mirati **senza esiti apprezzabili**;
- si ritenga che la permanenza possa concretamente aiutare l'alunno a superare le difficoltà del suo percorso di apprendimento e aiutarlo nel suo processo di maturazione.

Con decisione a **maggioranza** (N.B.: se determinante, il voto espresso nella deliberazione dal docente IRC/AA diviene un giudizio motivato iscritto a verbale).

Relativamente alle operazioni di scrutinio, è opportuno ricordare che:

1. allo scrutinio sono tenuti a partecipare tutti i docenti del Consiglio di Classe;
2. i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni; qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto;
3. i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'IRC, partecipano alla valutazione solo per gli alunni che si sono avvalsi del loro insegnamento ¹;

¹La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica è espressa senza l'attribuzione di un giudizio sintetico

Nel caso di ammissione all'esame a conclusione del ciclo è opportuno tenere presente che:

Sono ammessi:

- a. gli alunni che hanno frequentato la scuola per almeno i 3/4 dell'orario annuale personalizzato;
- b. gli alunni che presentano insufficienze non gravi in una o più discipline, quindi anche con una o più valutazioni inferiori a 6/10, tali da non costituire pregiudizio per il successivo programma di studi.

Per gli alunni ammessi il Consiglio di classe attribuisce il voto di ammissione, espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali.

1. Nel caso in cui l'ammissione all'esame sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione e a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.

Criteri di validazione dell'anno scolastico

Si potrà derogare nei seguenti casi:

- *Le assenze sono state necessitate da impedimenti oggettivi e gravi (ricoveri ospedalieri, malattie, condizioni di disagio sociale o psicologici); tali impedimenti sono stati documentati e le assenze sono state debitamente giustificate.*
- *Le assenze, per le quali si consente la deroga, sono state di poco superiori al limite di legge*
- *Le assenze non hanno impedito il sostanziale raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici previsti, anche in forza dell'impegno dimostrato dall'alunno.*

Resta inteso che il numero delle assenze, pur sostenuto da adeguata documentazione, non deve pregiudicare "...a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati" (art. 14, c. 7 del DPR 122/09).

Nel caso di non ammissione all'esame a conclusione del ciclo è opportuno tenere presente che:

1. **"in caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all'esame medesimo"** (C.M. n.49 del 20/05/2010);
2. l'eventuale non ammissione va votata a maggioranza dal Consiglio di Classe;
3. nel verbale dello scrutinio vanno specificate adeguatamente le motivazioni della non ammissione;
4. nel caso di una non ammissione per "mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento" è necessario che nel verbale dello scrutinio vi siano chiari riferimenti:
 - a. ad interventi di recupero e rinforzo che non hanno raggiunto i risultati programmati,
 - b. al fatto che il discente non abbia raggiunto gli obiettivi minimi previsti per lui (piano di studio personalizzato) in una o più discipline,
 - c. all'impegno e alla partecipazione del discente;
5. le famiglie degli alunni non ammessi all'esame finale a conclusione del ciclo devono venire

informate dell'esito negativo degli scrutini prima della pubblicazione all'albo dei risultati di quest'ultimi (di ciò si farà carico il Coordinatore di Classe).

3. Il giudizio di idoneità

L'articolo 2 della C.M. n.49 del 20 maggio 2010, confermando quanto riportato nella L.169/2008 recita così:

Il giudizio di idoneità è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado.

D.lgs.62/2017, art.6, Comma 5.

“Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunno /o

4. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.

5. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame nei termini di cui al successivo articolo 13”

Il giudizio di idoneità è dato dalla media dei voti che ogni alunno ha ottenuto nell'ambito del secondo quadrimestre della classe terza (viene esclusa dalla media la valutazione di religione cattolica/materia alternativa).

Su tale valutazione si innesta il giudizio che il C. di C. darà sull'esito degli anni precedenti così che la valutazione finale risulterà da una media ponderata relativamente ai tre anni di scuola.

Il peso dei primi due anni viene quantificato in 10% per il primo anno, 20% per il secondo, mentre il terzo anno “peserà” per il 70%. Il voto finale viene arrotondato all'unità superiore (es. n.1: 6,49=6; es. n.2: 6,50=7).

4. Prove scritte (D.lgs. 62/2017, art. 6, comma 2 e 3)

Tutti i candidati sono chiamati a svolgere due ovvero una:

a) prova scritta relativa alle competenze di italiano

b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;

☐ prova di italiano della durata di 4 ore

☐ prova di matematica della durata di 3 ore

Le prove, proposte dai membri della Commissione Esaminatrice, vengono strutturate in modo tale da risultare graduate e vengono valutate in base a criteri concordati in sede di dipartimento. Gli alunni non italofoni che hanno seguito una programmazione individualizzata, svolgono le

medesime prove degli altri candidati, ma, nelle prove di lingua italiana, vengono valutati sulla base degli obiettivi minimi raggiunti, secondo criteri concordati in sede dei singoli dipartimenti. Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, si decide in sede di consiglio di classe, se questi ultimi svolgono le stesse prove degli altri candidati o prove individualizzate (per alcune discipline o per tutte le discipline).

Correzione e valutazione delle prove

Articolo 12 - DM 741/2017- NOTA MIUR 1865/2017

1. La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare.
2. La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

NOTA MIUR 1865/2017 comma 5.

Valutazione delle prove d'esame e determinazione del voto finale

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 modifica sostanzialmente le modalità di definizione del voto finale dell'esame di Stato.

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali.

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.

La sottocommissione quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio esprimendo un unico voto eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento.

La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore.

Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno. Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.

La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "**Non diplomato**" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato e nei tabelloni affissi all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

4.1. Prova scritta di italiano, indicazioni e criteri di valutazione

Articolo 7 - DM 741/2017

1. La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.
2. La commissione predispone almeno tre tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:
 - a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
 - b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
 - c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.
3. La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al comma 2.
4. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

La prova scritta di Italiano sarà strutturata in modo tale da risultare graduata e verrà valutata in base ai seguenti **criteri** concordati:

Prova scritta di ITALIANO - Prova svolta n. :	Valutazione
1) Attinenza con la traccia	
2) Organicità e coerenza del testo	
3) Correttezza ortografica, morfologica, sintattica e lessicale	
4) Capacità di rielaborazione personale	
Valutazione complessiva della prova espressa in decimi:	

Prova scritta di ITALIANO - Prova svolta n. :	Valutazione
---	-------------

1) Attinenza e articolazione delle risposte (comprensione)	
2) Capacità di sintesi • Selezione delle informazioni e del messaggio • Uso del discorso indiretto e della terza persona • Riformulazione oggettiva del testo senza ricopiare frasi intere di esso • Rispetto della lunghezza richiesta	
3) Correttezza ortografica, morfologica , sintattica e lessicale	
4) Capacità di rielaborazione personale	
Valutazione complessiva della prova espressa in decimi:	

4.1.1. Griglia per la correzione della prova scritta di italiano

L'elaborato si presenta

pienamente attinente alla traccia e la sviluppa in modo ricco, approfondito e originale, rispettando la tipologia testuale richiesta	10
pienamente attinente alla traccia e la sviluppa in modo approfondito, rispettando la tipologia testuale richiesta	9
pienamente attinente alla traccia e la sviluppa in modo adeguato, con diverse considerazioni personali	8
complessivamente attinente alla traccia e la sviluppa con alcune considerazioni personali	7
complessivamente attinente alla traccia e la sviluppa in modo superficiale, con scarse considerazioni personali	6
parzialmente attinente alla traccia e la sviluppa in modo incompleto, senza considerazioni personali	5
non attinente alla traccia	4

È espresso

in modo organico, ben strutturato, chiaro	10
in modo organico e chiaro	9
in modo coerente e scorrevole	8
in modo abbastanza chiaro e abbastanza preciso	7
in modo semplice e lineare	6

in modo non sempre chiaro	5
in modo confuso, ripetitivo, incoerente	4

Risulta

corretto dal punto di vista grammaticale, rivelando padronanza nell'uso dei connettivi logici e dei periodi complessi	10
corretto dal punto di vista grammaticale, rivelando padronanza nell'uso dei connettivi logici	9
corretto dal punto di vista grammaticale e sintattico	8
abbastanza corretto dal punto di vista grammaticale e sintattico	7
sufficientemente corretto dal punto di vista grammaticale e sintattico	6
poco corretto dal punto di vista grammaticale e sintattico	5
scorretto dal punto di vista grammaticale sintattico	4

Il lessico adoperato

risulta ricco, ben articolato e funzionale al contesto	10
risulta ricco e ben articolato	9
risulta appropriato	8
risulta adeguato	7
risulta semplice con qualche ripetizione	6
risulta povero e ripetitivo	5
risulta non appropriato, povero e ripetitivo	4

IL VOTO E' DATO DALLA MEDIA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI AI QUATTRO DESCRITTORI	
---	--------------

La prova di italiano è stata valutata con un voto in decimi senza utilizzare frazioni decimali

(trascrivere il voto della prova di italiano in decimi)

4.2. Prova scritta di matematica, indicazioni e criteri Articolo 8 DM 741/2017

(Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche)

1. La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.
2. La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

a) problemi articolati su una o più richieste;

b) quesiti a risposta aperta.

3. Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

4. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

5. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

La prova scritta di matematica sarà strutturata in modo tale da risultare graduata e verrà valutata in base ai seguenti **criteri**:

- ☐ Conoscenza e applicazione di regole, formule e procedimenti;
- ☐ Procedimento logico e matematico
- ☐ Comprensione ed uso del linguaggio specifico

4.2.1. Griglia per la correzione della prova scritta di matematica

Conoscenza dei contenuti e applicazione dei procedimenti

- ☐ Completa, sicura e approfondita(10)
- ☐ completa e sicura(9)
- ☐ completa(8)
- ☐ abbastanza completa(7)
- ☐ superficiale/essenziale(6)
- ☐ limitata/frammentaria(5)
- ☐ scarsa(4)

Procedimento logico e matematico

- ☐ chiaro, completo e rigoroso (10)
- ☐ chiaro e completo (9)
- ☐ chiaro e corretto (8)
- ☐ sostanzialmente corretto/corretto ma non completo (7)
- ☐ elementare(6)
- ☐ limitato/parziale(5)
- ☐ frammentario/assente(4)

Comprensione ed uso del linguaggio specifico

- ☐ Completa, sicura e approfondita(10)
- ☐ completa e sicura(9)
- ☐ completa(8)
- ☐ abbastanza completa(7)
- ☐ superficiale/essenziale(6)
- ☐ limitata/frammentaria(5)
- ☐ scarsa(4)

La prova di matematica è stata valutata con un voto in decimi senza utilizzare frazioni decimali pari a:

(trascrivere il voto della prova di matematica in decimi)

5. Griglia per redigere il giudizio sintetico delle prove scritte

La media **delle due** prove scritte è pari a:

__ (trascrivere la media matematica delle due prove scritte)

Nel caso in cui i risultati delle diverse discipline siano molto discordanti tra loro è opportuno segnalarlo, per esempio nel modo seguente:

Il candidato ha dimostrato una preparazione settoriale, con risultati

- ☐ ottimi (10)
- ☐ molto buoni (9)
- ☐ buoni (8)
- ☐ pienamente sufficienti (7)
- ☐ sufficienti (6)
- ☐ non sufficienti (5)
- ☐ gravemente non sufficienti (3/4)

in (indicare le discipline).... e risultati

- ☐ ottimi (10)
- ☐ molto buoni (9)
- ☐ buoni (8)
- ☐ pienamente sufficienti (7)
- ☐ sufficienti (6)
- ☐ non sufficienti (5)
- ☐ gravemente non sufficienti (3/4)

in (indicare le discipline)....

6. Criteri essenziali per la conduzione del colloquio

Articolo 10 dm 741/2017(Colloqui)

1. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.

3. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza, Costituzione e dell'Educazione Civica.

O.M. n. 64 del 14/03/2022 art 2 c. 5

5. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica.

Il colloquio pluridisciplinare

- *è condotto collegialmente alla presenza dell'intera sottocommissione esaminatrice,*
- *verte sulle discipline di insegnamento dell'ultimo anno (escluso l'insegnamento della religione cattolica), consentendo, pertanto, a tutte le discipline di avere visibilità e giusta considerazione.*

è finalizzato a valutare non solo le conoscenze e le competenze acquisite, ma anche il livello di padronanza di competenze trasversali (capacità di esposizione e di argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero critico, di valutazione personale, competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza, Costituzione e dell'Educazione Civica ecc.).

Al colloquio interdisciplinare è attribuito un voto espresso in decimi.

È opportuno ricordare che il colloquio pluridisciplinare:

1. deve consentire di valutare la maturazione globale dell'alunno,
2. potrà riguardare gli approfondimenti delle singole discipline di studio e altri elementi derivanti da qualificanti esperienze realizzate.

La Commissione condurrà i colloqui d'esame coerentemente con il lavoro svolto nel triennio. In sede d'esame si terrà conto quindi sia degli obiettivi preventivamente fissati, sia di quanto è stato appreso nel corso del triennio, sia delle possibilità degli allievi.

Nel progettare il colloquio la Commissione prevede di:

- ☐ partire dall'area scelta dal candidato, lasciandogli eventualmente la possibilità di prendere spunto da un suo elaborato;
- ☐ verificare le conoscenze e le competenze acquisite dall'alunno nel corso del triennio, soffermandosi in modo particolare su quanto appreso nell'ultimo anno del corso di studi ed evitando, ove possibile, l'accertamento nozionistico;
- ☐ porre tutti gli alunni in grado di manifestare quanto appreso, non limitando le modalità espressive e favorendo i più svantaggiati sul piano linguistico;

❑ privilegiare le discipline che non prevedono prove scritte.

In ogni caso si potranno seguire le seguenti indicazioni di massima:

Indicazioni per lo svolgimento del Colloquio

a) GLI ALUNNI saranno suddivisi in FASCE DI LIVELLO

NS = FASCIA BASSA

S = FASCIA MEDIO-BASSA

B = FASCIA INTERMEDIA

D = FASCIA MEDIO-ALTA

O = FASCIA ALTA

L'esame sarà determinante per il passaggio da una fascia all'altra solo per alunni già individuati ed appartenenti, di fatto, a fasce intermedie.

b) IL COLLOQUIO sarà ADEGUATO alla FASCIA di APPARTENENZA.

c) Tutti gli alunni potranno presentare quaderni delle attività svolte, ricerche, elaborati di Educazione Tecnica ed Artistica, nonché elaborati pratici.

✓ I FASCIA – FASCIA BASSA - (F.B.= NS)

L'alunno stabilisce il proprio percorso scegliendo disciplina e strumenti e risponde a domande dei docenti che utilizzano materiale conosciuto.

MODALITA'

1. Leggere un brano, un elaborato, un grafico, una cartina noti.
 2. Ricavare dalla lettura alcune informazioni da riesporre.
 3. Osservare immagini relative a conoscenze storiche, geografiche, scientifiche e cogliere semplici analogie e differenze, anche con l'aiuto dei docenti.
 4. Rispondere a domande su semplici contenuti di studio, attività svolte o procedimenti di lavoro.
- Per il colloquio si utilizzerà molto materiale noto; si punterà sul concreto e meno sull'astratto.

✓ II FASCIA – MEDIO/BASSA = S

Il percorso è simile a quello previsto per la fascia bassa, viene offerto materiale, sempre noto, ma più complesso.

✓ III FASCIA – INTERMEDIA = B (F.I.)

Il percorso sarà scelto, prevalentemente, dai docenti.

Come la II fascia con l'aggiunta di:

1. Lettura dei testi diversi (es. soggettivo ed oggettivo; descrittivo o poetico) per individuare analogie e differenze.
2. Saper ricavare dal testo informazioni esplicite ed implicite.
3. Saper leggere carte tematiche, dati statistici, grafici, tabelle, disegni, immagini, brani musicali.
4. Saper riferire contenuti di studio in modo organico individuando i rapporti logici ed esprimendo alcune valutazioni personali.

✓ IV FASCIA – ALTA O MOLTO ALTA (F. A. o M. A.) D-O

Il percorso sarà scelto, interamente, dai docenti.

Come la III fascia, ma il materiale sarà anche nuovo e più complesso.

Si darà la possibilità all'alunno di sviluppare tematiche culturali, sociali, ecologiche, scientifiche, tecnologiche in modo organico, mettendo in rilievo/cause/effetti e collegamenti SPAZIALI e TEMPORALI.

Con questa fascia, si eviterà il nozionismo e non ci si limiterà ai soli contenuti di studio, ma si privilegeranno la rielaborazione personale e la valutazione. Si verificherà anche la capacità di formulare ipotesi e trovare soluzioni coerenti.

Si utilizzeranno articoli di giornale, brani d'autore, supporti digitali, mappe cognitive, predisposte dal docente o richieste all'alunno.

OBIETTIVI da VERIFICARE DISTINTI PER FASCE DI LIVELLO

(riportati nella scheda del candidato)

LETTURA E COMPrensIONE

- 1- Capacità di analizzare un testo (di vario genere) semplice e noto e ricavare informazioni esplicite - (F.B. e F.M/B).
- 2- Capacità di analizzare un testo (vario) più complesso, noto e ricavare informazioni implicite ed esplicite - (F.I.).
- 3- Capacità di analizzare un testo complesso noto e non noto e ricavare informazioni esplicite ed implicite, messaggi da mettere in relazione - (F.A.).

OSSERVAZIONE E DESCRIZIONE

- 1- Capacità di osservare e descrivere elementi noti (tabelle, grafici, dati, immagini, carte geografiche tematiche)- (F.B. e M.B.).
- 2- Capacità di osservare, descrivere e mettere in relazione, (individuando analogie e differenze), elementi noti (vedi sopra)- (F.I.).
- 3- Idem, ma soprattutto elementi nuovi- (F.A.) ed esprimere valutazioni sui dati ricavati.

PARLARE

- 1- Capacità di rispondere a domande in modo chiaro e lineare con lessico appropriato (F.B. e M.B.).
- 2- Capacità di esporre un contenuto di studio in modo logico, lineare e con terminologia appropriata e di organizzarlo coerentemente (INIZIO – SVILUPPO – CONCLUSIONI) - (F.I. ed A.).
- 3- Idem ed anche di affrontare tematiche di carattere culturale e/o sociale utilizzando anche la terminologia specifica e la struttura del TESTO ARGOMENTATIVO - (F.A. e M.A.)

LOGICA

- 1- Capacità di cogliere semplici e noti nessi logici di causa-effetto anche con la guida del docente - (F.B. e M.A.).
- 2- Capacità di cogliere autonomamente nessi logici di causa-effetto in contenuti noti - (F.I.)
- 3- Idem, soprattutto in situazioni nuove - (F.A.).

SINTESI

- 1- Capacità di esporre i contenuti mettendone in evidenza gli ASPETTI FONDAMENTALI anche con l'utilizzo di MAPPE COGNITIVE GIA' STRUTTURATE - (F.I.) e/o, per la F.A., STRUTTURATE AL MOMENTO.

VALUTAZIONE

- 1- Capacità di valutare un proprio elaborato- (F.M/B).
- 2- Capacità di valutare un problema - (F.I.).
- 3- Capacità di esprimere articolati giudizi personali sui problemi affrontati durante il colloquio - (F.A. e M.A.)

COLLEGAMENTI

- 1- Collegare in modo organico contenuti di studio o discipline - (F.I.).
- 2- Idem ed anche tematiche sociali con collegamenti SPAZIO-TEMPORALI - (F.A. e M.A.)

Ciascun insegnante all'interno della propria materia individua degli argomenti riferibili a delle **macro-tematiche** comuni, stabilite in precedenza dai consigli di classe, che possano permettere dei collegamenti con le altre discipline perché esse non sono le une isolate dalle altre ma insieme formano una visione completa della realtà.

Grazie alle macro-tematiche l'alunno può avere una panoramica globale di tutti gli argomenti affrontati nel corso dell'anno ed essere aiutato a sostenere un colloquio d'esame organico e composito che non si riduca ad una serie di domande e risposte o ad una somma di colloqui distinti. Le tematiche sono macro e quindi all'interno contengono argomenti di studio più specifici che sono stati trattati durante l'anno scolastico dagli insegnanti nelle varie discipline e che l'alunno potrà leggere sui vari programmi d'esame.

Le Macrotematiche del colloquio d'esame orale

Macrotematiche	Argomenti
CONOSCENZA DI SE'	• Orientamento • Ed. alla salute • Ed. sessuale •
IL MONDO DELLA SCUOLA E DEL LAVORO	• Le professioni • I settori produttivi • Legalità
AMBIENTE E SOCIETA'	• Le risorse • Equilibri e squilibri ecologici • Clima • Agenda 2030 • Il mondo ecosostenibile • Cittadinanza e Costituzione
PROBLEMATICHE SOCIALI-ECONOMICHE POLITICHE	• Le diversità culturali, razziali, individuali... • I conflitti • Nord e Sud del mondo • Movimenti culturali ed artistici dell'Ottocento e del Novecento • Legalità • Bullismo e cyberbullismo
SCIENZA E TECNICA	• Invenzioni • Scoperte • Le risorse energetiche
MASS-MEDIA e NUOVI MEDIA	• Televisione • Cinema • Giornali • Pubblicità • Strumenti digitali • Ambienti on line di condivisione • I Social network.

La tematica deve risultare interdisciplinare, può comprendere alcuni sviluppi che rappresentino un approfondimento rispetto al programma e deve prevedere un contributo personale da parte dello studente.

7. Criteri di valutazione del colloquio

La Commissione valuterà il colloquio in base ai seguenti criteri concordati:

- ☐ capacità di affrontare una prova (emotività, sicurezza, consapevolezza ecc.);
- ☐ fluenza nel parlato;
- ☐ conoscenza dei contenuti;
- ☐ capacità di dare organicità ai temi trattati;
- ☐ capacità di rielaborare, anche con valutazioni personali, i temi trattati;
- ☐ adeguatezza ed ampiezza del lessico usato.

8. Griglia di valutazione del colloquio

Il colloquio pluridisciplinare è stato valutato con un voto in decimi pari a:

(trascrivere il voto del colloquio in decimi)

Nel corso del colloquio il candidato

- ☐ si è orientato con (molta) facilità (9-10)
- ☐ si è orientato abbastanza facilmente (8)
- ☐ si è sufficientemente orientato (7)
- ☐ si è orientato a seconda delle discipline (6)
- ☐ si è orientato con difficoltà (5)
- ☐ non è riuscito ad orientarsi (4),

mostrando

- ☐ (completa) padronanza degli argomenti trattati (9-10)
- ☐ una buona (8)/discreta (7)/sufficiente (6) conoscenza degli argomenti trattati
- ☐ una conoscenza solo superficiale/a tratti mnemonica degli argomenti trattati (5/6)
- ☐ una conoscenza parziale e frammentaria degli argomenti trattati (5)
- ☐ una scarsa conoscenza degli argomenti trattati (4/5)
- ☐ una conoscenza insufficiente degli argomenti trattati (4).

Il candidato ha espresso le proprie acquisizioni

- ☐ con sicurezza (10)
- ☐ con (estrema) chiarezza (8-9)
- ☐ in maniera sufficientemente chiara (7)
- ☐ in maniera incerta (6)
- ☐ in modo (piuttosto) confuso (4-5),

utilizzando un lessico

- ☐ ampio e pertinente (9-10)
- ☐ molto adeguato (8)
- ☐ adeguato (7)
- ☐ non sempre adeguato (6)
- ☐ scarso (4-5),

L'alunno (non) è stato (sempre) in grado di effettuare collegamenti tra i temi trattati e

- ☐ ha rivelato interessi vari e (sempre) approfonditi criticamente (9-10)
- ☐ ha rivelato interessi vari ma non (sempre) approfonditi (7-8)
- ☐ ha rivelato interessi personali limitati (6)
- ☐ non ha rivelato particolari interessi (5).

9. Giudizio finale - DM741/2017 art 13 - NOTA MIUR 1865/2017 comma 5

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.

La sottocommissione quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio esprimendo un unico voto eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento.

La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore.

Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno.

Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.

La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale conseguito espresso in decimi; per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "**Non diplomato**" senza esplicitazione del voto finale conseguito.

Sarà il risultato della media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio.
(Il curriculum viene a pesare per il 50% nella valutazione finale.)

9.1. Attribuzione della lode

DM 741 art 13, comma 7. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

A coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità

Criteri di attribuzione della lode

I criteri scelti in sede di Collegio dei Docenti sono:

- Aver conseguito il voto di ammissione all'esame di 10/10
- Aver conseguito il voto di 10/10 in ogni singola prova d'esame
- Particolare brillantezza nell'esposizione orale

I suddetti requisiti devono essere tutti presenti nel candidato.

9.2 . Attribuzione delle Eccellenze

Criteri

Agli studenti che conseguono una valutazione complessiva d'esame di **9.00** (prodotto da media

aritmetica e non per effetto dell'arrotondamento) **e di 10** nelle discipline ***può essere assegnata l'ECCELLENZA da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità***

Nei tabelloni con gli esiti finali, i nominativi degli alunni eccellenti saranno contraddistinti da asterisco.

9.3. Indicazioni per i non licenziamenti

È opportuno ricordare che:

1. allo scrutinio sono tenuti a partecipare tutti i membri della sottocommissione;
2. i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni; qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto;
3. l'eventuale non licenziamento va votato a maggioranza dalla sottocommissione;
4. nel verbale dello scrutinio vanno specificate adeguatamente le motivazioni del non licenziamento;
5. le famiglie degli alunni non licenziati devono venire informate dell'esito negativo degli scrutini prima della pubblicazione all'albo dei risultati di quest'ultimi (di ciò si farà carico il Coordinatore di Classe).

10. Indicazioni legislative concernenti l'esame di licenza media di alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

Articolo 14 DM741/2017

(Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento)

1. Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.

2. Le alunne e gli alunni con **disabilità certificata** ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

3. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

4. L'esito finale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dal precedente articolo 13.

5. Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

6. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

7. Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

8. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.

9. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova.

10. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma.

11. Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13.

12. Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

LA VALUTAZIONE E GLI ESAMI DI STATO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

L'articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, che viene effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 5 e 6 del citato decreto tenendo a riferimento, rispettivamente, il piano educativo individualizzato e il piano didattico personalizzato.

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre in casi di particolare eccezionalità, esonero dalla prova. Per quanto attiene, invece, allo svolgimento dell'esame di Stato, si segnalano alcune novità, legate soprattutto ai fini della successiva frequenza della scuola secondaria di secondo grado.

La sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla commissione in sede di riunione preliminare e tenuto conto del piano educativo individualizzato predispone se necessario, prove d'esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie per l'alunna e l'alunno con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017.

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano alle prove INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con OSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di

lingua inglese.

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove d'esame secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato - dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove - ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso, l'utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare la validità delle prove scritte.

Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

Si ricorda in modo particolare che:

La valutazione finale degli alunni con disabilità riconosciuta viene operata sulla base del piano educativo individualizzato, al fine di valutarne il processo formativo in rapporto alle loro potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali.

Per l'esame di stato i docenti preposti al sostegno degli alunni con disabilità partecipano a pieno titolo alle operazioni connesse alla predisposizione e correzione delle prove e alla formulazione del giudizio globale. Gli alunni possono svolgere una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del Piano educativo individualizzato (Pei), secondo le previsioni contenute nell'art. 318 del Testo unico. Tali prove hanno, comunque, valore equipollente ai fini della valutazione dell'alunno. La sottocommissione potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte degli alunni con disabilità.

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità visiva, verrà utilizzato il supporto digitale della prova nazionale da convertire nelle forme previste, impiegando le strumentazioni in uso (Braille, lettura digitale, sintetizzatore vocale).

Nel caso di esito negativo delle prove di esame, per gli alunni con disabilità è possibile rilasciare un attestato che certifichi i crediti formativi acquisiti. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e la frequenza di classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati (cfr. ordinanza ministeriale n. 90/2001) e concorre ad assicurare la frequenza negli istituti di istruzione secondaria superiore.

Nel diploma di licenza non deve essere fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni con disabilità.²

Si fa presente che agli alunni portatori di disabilità così cogenti da non poter sostenere l'esame di licenza media, la Scuola rilascia un attestato di credito formativo.

11. Griglia per redigere il giudizio globale finale (risultanze d'esame)

Nelle prove d'esame il candidato ha

- ☐ confermato l'impegno e la preparazione riscontrati durante il triennio
- ☐ confermato un percorso triennale (molto) positivo
- ☐ confermato le buone conoscenze emerse nel corso del triennio
- ☐ confermato le conoscenze emerse nel corso del triennio
- ☐ messo in evidenza una conoscenza (talvolta) settoriale dei contenuti
- ☐ confermato i limiti e le insufficienze emerse nel corso del triennio

e ha dimostrato una preparazione

- ☐ ottima

- ☐ molto buona
- ☐ abbastanza completa
- ☐ buona
- ☐ sufficiente
- ☐ mnemonica
- ☐ settoriale
- ☐ non adeguata alle capacità
- ☐ scarsa
- ☐ non sufficiente

rivelando doti di

- ☐ comprensione
- ☐ riflessione
- ☐ intuizione
- ☐ analisi
- ☐ fantasia

L'impegno nello studio è risultato

- ☐ lodevole
- ☐ buono
- ☐ adeguato alle capacità
- ☐ non (sempre) adeguato alle capacità
- ☐ superficiale
- ☐ scarso
- ☐ -----

La maturità evidenziata è

- ☐ ottima
- ☐ buona
- ☐ sufficiente
- ☐ in via di acquisizione
- ☐ non ancora soddisfacente

L'alunno ha superato l'esame di stato conclusivo del Primo Ciclo d'Istruzione con la valutazione finale di: ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 10 e lode

12. Certificazione competenze

L'articolo 9 del decreto legislativo n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione delle competenze.

In particolare, si rammenta che la certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato). Il decreto precisa che i modelli sono adottati con provvedimento del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e che i principi generali per la loro predisposizione fanno riferimento al profilo dello studente, così come definito dalle Indicazioni nazionali per il curriculum vigenti, alle competenze chiave individuate dall'Unione europea/ e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime. Il modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della classe o dal consiglio di classe sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale.

Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione sono allegati al decreto ministeriale 3 ottobre 2017 n. 742.

Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere

accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche.

Secondo il modello ministeriale sperimentale. DM 742/2017 all. B

La compilazione del Modello avverrà da registro elettronico attraverso il programma Nuvola. (Scrutinio – tabellone della classe – scrutinio delle competenze).